

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2893

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMADEO ALDO, SARTI, LEONE RAFFAELE, ARMOSINO, SCALIA, BOLLA, CAIAZZA, ANDREUCCI, BIMA, SIMONACCI, CANESTRARI

Presentata il 18 marzo 1961

Indennità di anzianità per il personale amministrativo del Gruppo Fimmare, per gli ufficiali di stato maggiore dell'armamento libero e sovvenzionato, nonché per gli ufficiali marconisti di ruolo e non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha lo scopo principale di estendere i benefici stabiliti dalla legge n. 1561 del 18 dicembre 1960, relativa al trattamento minimo di quiescenza delle categorie impiegatizie dipendenti dai privati datori di lavoro, a favore del personale impiegatizio del Gruppo Fimmare e degli ufficiali di Stato maggiore navigante, dipendenti dall'armamento privato o dalle società di navigazione comunque sovvenzionate dallo Stato, nonché degli ufficiali marconisti di ruolo e non di ruolo che prestano servizio radiotelegrafico sulle navi mercantili italiane.

L'articolo 1 della proposta di legge è inteso ad eliminare ogni dubbio circa l'applicabilità della legge n. 1561, alle predette categorie ed a perequare al medesimo livello il trattamento di quiescenza, relativo al periodo di servizio prestato anteriormente alla data del 1° gennaio 1937 presso le Società di navigazione cessate in occasione del nuovo ordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 e 26 dicembre 1936, n. 2163).

L'articolo 1 del regio decreto-legge n. 2164 stabiliva: « Col 31 dicembre 1936 sono risolti

di diritto, nonostante qualunque disposizione o patto in contrario, i rapporti di lavoro, comunque costituiti fra le società di navigazione elencate nell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 dicembre 1936, n. 2081... ed i loro dipendenti di qualunque categoria e grado ».

L'articolo 6 del medesimo decreto statuiva poi che entro il 30 giugno 1937 le società dovevano liquidare ai propri dipendenti le indennità di risoluzione del rapporto di lavoro per il servizio prestato a tutto il 31 dicembre 1936, con le seguenti modalità:

a) personale non ancora assunto al 30 giugno 1937 dalle nuove società: le società cessanti dovranno corrispondere a tale personale la indennità di risoluzione del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti organici o aziendali per la ipotesi di cessazione dell'azienda, non dovuta a causa di forza maggiore.

Dovranno altresì corrispondere la indennità sostitutiva del preavviso, quando questo sia previsto dai detti contratti o regolamenti;

b) personale assunto dalle nuove società al 30 giugno 1937; le società cessanti verseranno con effetto liberatorio l'importo delle indennità di risoluzione per l'ipotesi anzidetta

di cessazione dell'azienda presso istituti designati dall'ispettorato del credito.

Tale importo sarà accreditato in un conto individuale con capitalizzazione annuale, e di tale accreditamento l'Istituto depositario darà all'interessamento comunicazione scritta.

Il saldo del conto diventerà disponibile a favore dell'avente diritto, oppure dei suoi aventi causa, soltanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con la nuova società.

Su richiesta dell'interessato, il conto individuale potrà essere trasferito in qualunque momento presso la nuova società che lo avrà assunto e in tal caso questo accrediterà, sull'importo versatole, l'interesse annuo del 4 per cento con capitalizzazione annuale.

È data altresì facoltà all'interessato di investire l'importo del conto nelle forme di previdenza che siano stabilite col regio decreto di cui all'articolo 2 per il personale della società che lo abbia assunto.

L'indennità sostitutiva del preavviso, quando sia prevista dai contratti di lavoro o dai regolamenti organici o aziendali, sarà corrisposta al personale di cui alla lettera a) del presente articolo, solo quando siano trascorsi a partire dal 1° luglio 1937, i termini di durata del preavviso stesso senza che nel frattempo sia intervenuta l'assunzione presso una nuova società.

Al personale di stato maggiore e degli ufficiali amministrativi della Società di navigazione Libera Triestina, la liquidazione delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro sarà effettuata, con le modalità anzidette, nella stessa misura stabilita per l'ipotesi di cessazione dell'Azienda non dovuta a causa di forza maggiore, dal regolamento organico in vigore per il personale della Società Lloyd Triestino ».

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante veniva assunto in base alle richiamate disposizioni di legge nelle nuove società di preminente interesse nazionale Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia, conservando il grado e la categoria e il relativo trattamento economico riferito all'anzianità di servizio già maturata presso le cessate società.

Nel dopo guerra, in conseguenza della rapida e notevole svalutazione monetaria, il Ministero della marina mercantile, per evitare che i dipendenti del Gruppo Finmare fossero collocati a riposo con indennità di anzianità irrisorie (per gli accantonamenti effettuati presso gli Istituti bancari nelle misure del dicembre 1936 in relazione all'anzianità di servizio fino a questa data maturata),

dispose la sospensione di tutti i licenziamenti per limiti di età, in attesa di disciplinare la materia e di adeguare le misure delle pensioni erogate dalla previdenza marinara.

Soltanto con l'accordo sindacale dell'11 agosto 1948, dopo laboriose trattative, fu possibile pervenire ad un adeguamento delle indennità di anzianità.

I dipendenti amministrativi e di stato maggiore navigante, provenienti dalle società che avevano cessato dall'esercizio della navigazione a norma del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, ottennero il riconoscimento, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per l'anzianità maturata presso dette società (maggiorata dell'anzianità di avventiziato), di un'indennità nella misura prevista dal contratto di lavoro e regolamento organico che era applicata al singolo interessato, dall'ultima società di provenienza (minimo 15 trentesimi e massimo 30 trentesimi dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio).

Dalle indennità di cui sopra venne convenuto di dedurre un importo pari a quello delle somme eventualmente utilizzate dagli interessati sulle indennità liquidate dalle società cessate, maggiorate dagli interessi composti del 5 per cento a capitalizzazione annuale.

Le Società di preminente interesse nazionale incamerarono le indennità accantonate in applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164.

Con questo accordo sindacale quindi la larga maggioranza del personale ebbe riconosciuta, ai fini del calcolo, l'indennità di anzianità nella misura di 30 trentesimi per anno di servizio, mentre all'altra parte (ora circa 400) l'indennità medesima rimaneva fissata sulla base di 15 trentesimi.

La prima parte dell'articolo 1 è stato formulato in modo da assicurare a tutti gli ufficiali di stato maggiore navigante, sia dipendenti dall'armamento privato che dalle società di preminente interesse nazionale e sovvenzionate locali e minori, il beneficio della legge n. 1561 del 18 dicembre 1960 e questo anche per evitare una differenziazione di trattamento con le categorie impiegate, alle quali, tale legge è già stata applicata (per il Gruppo Finmare dal 1° gennaio 1937).

Gli armatori privati e le società di navigazione di preminente interesse nazionale e sovvenzionate locali e minori, non hanno infatti esteso il trattamento della legge n. 1561, sostenendo che in forza del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 337, ai marittimi

non può essere applicata la legge dell'impiego privato (13 novembre 1924, n. 1825, e successive modificazioni).

Con l'articolo 2 s'intende infine parificare anche per il periodo, 1° gennaio 1937-31 dicembre 1944, la misura dell'indennità di anzianità dei direttori di macchina delle società di preminente interesse nazionale e delle sovvenzionate minori a quella dei comandanti e questo per eliminare una sperequazione di trattamento ora esistente in

danno di un gruppo di circa un centinaio di dipendenti delle predette società.

Per gli assunti in servizio dal 1° gennaio 1945 la misura dell'indennità di anzianità è già uguale per le due massime gerarchie di bordo.

Per la decorrenza del beneficio si è ritenuto opportuno, per ragioni di equità, fissare la data del 30 dicembre 1960 in analogia a quanto stabilito dalla legge n. 1561 del 18 dicembre 1960.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali di stato maggiore dipendenti dall'armamento libero, dalle società di preminente interesse nazionale e dalle società comunque sovvenzionate dallo Stato, nonché agli ufficiali marconisti, sia liberi che dipendenti dalle società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, oltre al preavviso nei termini stabiliti dai rispettivi contratti di lavoro e regolamenti organici, è in ogni caso dovuta una indennità di anzianità non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, le società di preminente interesse nazionale e la Società Finanziaria Marittima, corrisponderanno al personale amministrativo e di stato maggiore navigante in ruolo l'indennità di anzianità nella misura minima sopra indicata, anche per il periodo di servizio prestato, sia pure in regime di avventiziato, presso le società sovvenzionate cessate a mente del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

ART. 2.

Per il periodo 1° gennaio 1937-31 dicembre 1944, la misura dell'indennità di anzianità dei direttori di macchina dipendenti dalle società di preminente interesse nazionale e dalle società sovvenzionate minori, viene parificata a quella dei comandanti.

ART. 3.

Il computo dell'indennità di anzianità è effettuato secondo le norme dell'articolo 2121 del Codice civile.

ART. 4.

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

ART. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima del 30 dicembre 1960.